

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Rg.-PG/ RIL/ 3-2015

Al Procuratore Generale
S E D E

Oggetto: Istanza per richiesta di principio di diritto nell'interesse della legge
(art.363 c.pc.)

1. La fattispecie. Esposizione del fatto.

Con istanza dell'11 dicembre 2015 l'avv.to sottopone a questo Ufficio la questione che assume essere “ di particolare importanza per la nomofilachia della Suprema Corte” chiedendo che ai sensi dell'art.363 c.p.c. il Procuratore generale investa la Corte di Cassazione sul seguente quesito di diritto “se l'attività professionale di un avvocato che riceve mandati *ad litem* per singoli incarichi di rappresentanza e difesa giudiziaria da parte di una società economica – senza che sia stata stipulata alcuna convenzione pattizia e tenendo conto che l'avvocato è sottoposto alla disciplina del proprio Ordine di appartenenza – può essere ricondotta ad attività parasubordinata, implicante la competenza inderogabile, *ratione materiae*, del tribunale del lavoro ai sensi dell'art. 409, n. 3 c.p.c.”

Nell' istanza si dà atto che la questione, sottoposta all'esame di questo Ufficio, ha origine in un ampio contenzioso avviato dall'avv. nei confronti della INA-ASSITALIA spa per il pagamento di prestazioni professionali richiesto con decreti ingiuntivi emessi dal giudice di pace che, in alcuni casi, sono stati opposti con eccezione di incompetenza da parte della società di assicurazione sul presupposto che il rapporto con l'avvocato debba qualificarsi di natura parasubordinata ex art. 409 c.p.c.. In una controversia tra le stesse parti, la Corte di cassazione si è pronunciata con sentenza Cass. n. 26856 del 2013 con cui ha rigettato il ricorso proposto dalla odierna istante avendo ritenuto che, in punto di diritto, il giudice di appello, sulle base degli elementi di fatto anche indiziari, non si è discostato dai principi enunciati in materia dalla Suprema Corte.

2. La questione interpretativa.

La fattispecie sottoposta all'esame dell'Ufficio non merita di essere coltivata per le seguenti ragioni.

a) Sul tema giuridico posto all'attenzione non sussiste alcun contrasto di giurisprudenza, tanto meno all'interno della Corte di cassazione, essendo consolidato il principio che “perché sia configurabile un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 409 c.p.c., n. 3, con conseguente devoluzione della controversia alla competenza per materia del tribunale quale giudice del lavoro, devono sussistere tre requisiti: la continuità, la coordinazione e la personalità”. Tale qualificazione giuridica può essere integrata anche dalla prestazione di un avvocato che espleti

PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

attività giudiziale e stragiudiziale per conto di una società (cfr. Cass. civ., sez. lav., 07-06-2005, n. 11777). Fermo restando la specificità di ogni fattispecie in ordine all'onere probatorio.

b) Le diversità tra le pronunce di legittimità e di merito riguardano, pertanto, non questioni di interpretazione di norme ma il merito della singola fattispecie.

c) La questione posta sembra puramente astratta e non legata ad una determinata vertenza sulla quale possa essere indicato il principio di diritto cui il giudice avrebbe dovuto attenersi. Tale conclusione non muta nemmeno nella prospettiva della compatibilità della attività dell'avvocato in posizione di para-subordinazione con la legge professionale forense.

d) Vi è, infine, da rilevare che nella controversia la Corte di cassazione (come posto in evidenza dalla stessa parte istante) si è espressa anche in sede di ricorso per revocazione pronunciandosi per l'inammissibilità del ricorso(Cass. 22 ottobre 2015, n. 21530) nè la sottostante vicenda tra l'avv.

Ina – Assitalia (ora Generali), posta a base del ricorso per revocazione, può assurgere a controversia idonea a sottoporre richiesta per enunciazione di un principio di diritto nell'interesse della legge.

In conclusione, si propone di non dar corso ad alcuna richiesta per enunciazione di principio di diritto, con trasmissione degli atti all'archivio.

Roma 2 luglio 2016

Il sostituto procuratore generale

Riccardo Fuzio



IL PROCURATORE GENERALE

Pasquale Ciccolo

